

Senato della Repubblica

Commissione speciale per gli atti urgenti presentati dal Governo

Decreto-Legge 29 Maggio 2018, n. 55

13 Giugno 2018



Decreto-Legge 29 Maggio 2018, N. 55 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016."



Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'invito a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni sul decreto-legge n. 55/2018 e, più in generale, sugli interventi a favore dei territori colpiti dai recenti eventi sismici.

Il decreto in esame contiene una serie di disposizioni senz'altro condivisibili, in quanto volte ad assicurare la concreta operatività di alcune delle ultime misure introdotte per le zone del Centro Italia colpite dai recenti eventi sismici, inserendosi nel complesso ordito normativo costituito da sei provvedimenti d'urgenza, adottati a partire dai primi eventi sismici del 2016, e dalle disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma delle ultime due leggi di bilancio.

Ulteriori numerose misure sono state poi introdotte con le ordinanze emanate dal Dipartimento della protezione civile e dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

Si tratta di un impiego di risorse straordinario, di cui sono stati protagonisti tutti gli attori pubblici e privati e che ha richiesto anche un ingente impegno finanziario, di circa 2,5 miliardi di euro.

1. Osservazioni e proposte di modifica al decreto-legge n. 55/2018

In particolare, il provvedimento in esame intende garantire continuità alle misure agevolative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Infatti, il decreto-legge – considerata anche la scadenza di alcuni termini nel mese di maggio 2018 – proroga il termine ultimo per il versamento delle ritenute e dei contributi oggetto di sospensione, nonché la sospensione del pagamento del canone RAI e delle utenze.

Accanto a queste disposizioni, positive e condivisibili, andrebbero inseriti alcuni **correttivi** puntuali volti a rafforzare altre misure di rilancio della ripresa economica.

Il riferimento è al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che estende l'agevolazione già prevista per il Mezzogiorno alle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. La norma istitutiva prevede la fruibilità dell'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al 2019, ma la decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione, estende tale termine fino al 2020. Sarebbe pertanto opportuno riformulare la norma, adeguando i limiti temporali alla citata decisione della Commissione europea, affinché la misura possa essere



più efficace e fruita dalle imprese - ancora - per un orizzonte temporale di tre anni, come originariamente stabilito dal Legislatore.

Inoltre, il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentito la **cessione del credito maturato** a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione.

Appare opportuno anche estendere l'operatività della **Zona franca Urbana** – istituita nelle zone colpite dal sisma – fino al 2021, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data. In questo modo, l'efficacia temporale dell'agevolazione (5 anni) verrebbe allineata con quella prevista per il sisma dell'Emilia Romagna del 2012.

A un **esame più generale**, il decreto in questione, per quanto apprezzabile, non appare tuttavia risolutivo. Infatti, come anticipato, si innesta nel solco dei recenti provvedimenti che, pur condivisibili, sono stati adottati per affrontare l'emergenza.

La necessità di gestire le contingenze ha comportato un **proliferare di provvedimenti** e, quindi, un quadro normativo frammentario, non pienamente efficace sul piano degli interventi di ricostruzione e ripresa dell'attività economica.

Tale stratificazione normativa ha inevitabilmente contribuito a causare e sta continuando a determinare rilevanti difficoltà attuative delle misure, rischiando di compromettere seriamente la ricostruzione e il rilancio del settore produttivo.

Ad esempio, tonando sul tema del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali, oltre alla proroga, sarebbe necessaria anche l'immediata adozione da parte dell'Agenzia delle entrate delle istruzioni per l'effettiva fruizione del beneficio, in assenza delle quali lo stesso non è utilizzabile.

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che l'esame parlamentare del decreto-legge in questione possa rappresentare un'utile occasione per sollecitare l'attuazione delle misure già in vigore e, più in generale, per affrontare in modo ampio e strutturale il tema delle calamità naturali.

2. Proposte per una legge quadro in materia di calamità naturali

Le criticità evidenziate confermano la necessità – più volte rappresentata da Confindustria – di una **normativa organica e stabile nel tempo** per



rispondere alle esigenze degli operatori economici colpiti da eventi calamitosi.

Infatti, come noto, le calamità naturali – che purtroppo affliggono frequentemente il nostro Paese – hanno grande rilevanza sociale, ma anche economica, in quanto provocano danni al sistema degli insediamenti e alle infrastrutture, nonché una rilevante riduzione della capacità di produrre reddito.

Questa perdurante situazione di emergenza ha prodotto, nel corso dei decenni, un quadro normativo disorganico, generando anche sperequazioni tra cittadini e imprese residenti in aree territoriali diverse. Infatti, proprio per rispondere alle istanze delle popolazioni colpite, sono state attivate procedure di emergenza e misure di sostegno disomogenee, che hanno reso poco chiari strumenti, ruoli e responsabilità dei vari soggetti interessati.

La citata **stratificazione normativa** è stata favorita anche dalla incertezza delle risorse finanziarie e dalle regole di contabilità pubblica, che hanno costretto a continui aggiustamenti nella gestione delle emergenze.

Per questi motivi, Confindustria ritiene che l'esame del decreto-legge n. 55/2018 rappresenti la sede per avviare una discussione sulla necessità di un quadro normativo omogeneo, che individui la "cassetta degli attrezzi" come base unica di riferimento per i diversi eventi calamitosi.

A tal fine, riteniamo sia necessario individuare preventivamente la **tipologia di interventi** attivabili volta per volta a favore di imprese e persone fisiche, anche sulla base delle esperienze maturate in questi anni.

In particolare, il quadro organico di riferimento dovrebbe disciplinare alcuni ambiti specifici, di seguito evidenziati.

a) Semplificazione delle disposizioni di carattere sospensivo

In primo luogo, sarebbe opportuno introdurre una disciplina organica e uniforme in materia di **agevolazioni fiscali**, al fine di definire in modo rigoroso l'ambito soggettivo, oggettivo e temporale della sospensione degli obblighi tributari, nonché le modalità di ripresa della riscossione delle imposte sospese, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Con riferimento poi ai profili di **natura "lavoristica"**, in tema di sospensione dei contributi, sarebbero opportune, come già evidenziato



per le tematiche fiscali, istruzioni di portata generale applicabili automaticamente in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, senza costringere le imprese a estenuanti attese di provvedimenti e istruzioni last minute. Inoltre, dovrebbero essere individuati strumenti di sostegno al reddito per lavoratori impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro e di mantenimento degli interventi di integrazione salariale già in essere al verificarsi dell'evento.

b) Disciplina generale per il risarcimento dei danni alle persone fisiche e ai beni privati in caso di calamità naturale

Nel processo di razionalizzazione della disciplina, appare altresì necessario prevedere misure volte a **ristorare i danni subiti dalle imprese**, nel rispetto dei requisiti di compatibilità richiesti dalla normativa europea. Ad esempio, la quantificazione del ristoro dovrebbe tener conto dei danni subiti dai beni materiali e della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, comprese le conseguenze economiche di una delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive danneggiate dall'evento calamitoso.

c) Individuazione delle agevolazioni attivabili in caso di calamità naturali

Passando alle **misure di sostegno finanziario**, servono regole certe e omogenee, che consentano sia di fronteggiare i primi fabbisogni connessi alla fase emergenziale, sia di soddisfare le esigenze di finanziamento per la ricostruzione e la ripresa dell'attività economica.

In particolare, è fondamentale, nella fase emergenziale, dotare l'ordinamento di uno schema operativo standard, che preveda l'immediata sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere.

Per quanto concerne invece le misure per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori danneggiati, è necessaria l'emanazione di specifiche disposizioni normative che definiscano un meccanismo di intervento standard, attivabile immediatamente in caso di calamità e che comprenda la concessione di **contributi**, **finanziamenti agevolati** e **crediti d'imposta** per l'acquisto di beni strumentali.

In questo contesto, andrebbe prevista una disciplina efficace sulle **Zone Franche Urbane** (ZFU) nei territori colpiti per sostenere il mantenimento delle economie locali e la ripresa del tessuto economico.



d) Norme tecniche per la sicurezza dei luoghi di lavoro

Inoltre, in relazione al tema della **sicurezza sul lavoro**, appare necessario chiarire il riferimento tecnico in base al quale un edificio che ospita un luogo di lavoro possa dirsi "solido e stabile" (all. IV al TU n. 81/2008), al fine di superare le criticità derivanti dalla perdurante incertezza sul tema. In particolare, occorre chiarire che i requisiti di solidità e stabilità sono quelli individuati dalle norme costruttive (DM 14 gennaio 2008) e, quindi, che un edificio si reputa "solido e stabile" secondo le regole tecniche vigenti al momento della sua costruzione.



Proposta di disegno di legge

Disposizioni per gli interventi di ricostruzione e rilancio produttivo a seguito di calamità naturali

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

- 1. La presente legge persegue l'obiettivo di accelerare e semplificare gli interventi di ricostruzione dei beni immobili, delle infrastrutture e del tessuto produttivo a seguito di calamità naturali, favorire il coordinamento degli organi dello Stato e degli enti territoriali interessati, nonché assicurare certezza ed efficacia agli strumenti di sostegno all'economia dei territori colpiti.
- 2. Finalità della presente legge sono:
- a) contenere i tempi della gestione straordinaria;
- b) attuare gli interventi in un quadro di programmazione;
- c) garantire la pubblicità e la diffusione delle informazioni relative all'opera di ricostruzione;
- d) valorizzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali nell'attività di ricostruzione:
- e) realizzare una effettiva semplificazione amministrativa e del quadro delle competenze;
- f) tutelare il territorio e prevenire il rischio;
- g) razionalizzare gli strumenti utili al rilancio delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità naturali.
- 3. Lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo che la ricostruzione preservi, per quanto possibile, le comunità locali da rischi di spopolamento permanente e favorisca la ripresa della vivibilità dei luoghi e delle attività economiche.
- 4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



(Intese istituzionali di programma tra Governo e Regioni)

- 1. Il Governo e le Regioni operano attraverso intese istituzionali di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *b)*,della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per:
- a) il coordinamento e il controllo generali dell'opera di ricostruzione;
- b) il coordinamento di interventi straordinari di carattere interregionale;
- c) la connessione fra interventi straordinari legati alla ricostruzione ed interventi ordinari, con specifico riguardo a quelli relativi alle infrastrutture, alle risorse, ai tempi, ai modi e ai soggetti responsabili della loro attuazione;
- d) gli interventi su immobili statali danneggiati dall'evento calamitoso.

Articolo 3

(Piano regionale per la ricostruzione)

- 1. Il Piano regionale per la ricostruzione, di seguito denominato «Piano», costituisce il documento unitario di riferimento per la programmazione degli interventi di ricostruzione. La Regione assicura massima pubblicità al Piano in tutte le fasi della sua elaborazione.
- 2. Il Piano si ispira al principio della ricostruzione come strumento di tutela territoriale e insediativa e di sviluppo, secondo i seguenti criteri:
- a) il ripristino dei manufatti distrutti dovrà prevedere il rimpiazzo con edifici e strutture che incorporano gli effetti del processo di innovazione e del miglioramento del comportamento sismico;
- b) il recupero degli assetti territoriali e ambientali alterati dovrà comprendere la bonifica dei siti inquinati e il miglioramento della qualità ambientale.
- 3. Il Piano contiene:
- a) una descrizione dell'evento calamitoso e degli effetti provocati sugli insediamenti umani e sul territorio;
- b) una descrizione degli interventi d'urgenza, e dei relativi aspetti finanziari, effettuati nella fase dell'emergenza;



- c) la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, di tutti gli interventi straordinari programmati e dei rispettivi tempi effettivi di realizzazione:
- d) gli obiettivi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio che la ricostruzione mira a conseguire;
- e) in base alle caratteristiche dell'evento calamitoso e delle particolari condizioni del territorio e degli insediamenti umani e produttivi delle zone interessate, l'indicazione della priorità degli interventi, i tempi programmati per la realizzazione di ciascun intervento, gli obiettivi e la ripartizione definitiva delle risorse fra i Comuni;
- f) la data programmata di cessazione dello stato d'emergenza.
- 4. Il Piano indica altresì:
- a) le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento, secondo criteri omogenei;
- b) i criteri e le modalità per gli interventi a favore dei privati per il ripristino dei beni immobili;
- c) i criteri e le modalità per gli interventi di sostegno ad attività produttive;
- d) le direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera per gli interventi su immobili privati che godono di contributo pubblico;
- e) i criteri generali in base ai quali i Comuni devono procedere ai fini della tutela del territorio e della prevenzione del rischio.

(Piano regionale per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione)

- 1. Ai fini della tutela del territorio e del ripristino ambientale, le Regioni interessate da un evento calamitoso approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti da interventi di ricostruzione, allo scopo di:
- a) individuare i tempi di intervento;
- b) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni;



- c) individuare le risorse necessarie ad attuare la più celere rimozione delle macerie;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico e la selezione, massimizzandone il recupero e riducendo i costi di intervento:
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dall'evento calamitoso;
- f) individuare i depositi di stoccaggio e smaltimento.

(Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi)

- 1. In deroga all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 27 luglio 2012 n. 212, con la delibera del Consiglio dei Ministri con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei Comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere disposta la sospensione o il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per un periodo di almeno quattro mesi.
- 2. La sospensione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai soggetti aventi la residenza, la sede legale o operativa, alla data dell'evento calamitoso, nel territorio dei Comuni individuati dalla delibera dello stato d'emergenza.
- 3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei lavoratori residenti nei Comuni individuati dalla citata delibera, non devono operare le ritenute alla fonte, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al termine del periodo di sospensione così come individuato dal comma 1. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
- 4. Nei confronti dei contribuenti di cui al comma 2, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti dovuti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6



dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, indipendentemente dalla ubicazione dei fabbricati assoggettabili a tassazione locale.

- 5. Nei Comuni colpiti dall'evento calamitoso sono, altresì, sospesi per il periodo definito dalla delibera di cui al comma 1:
- a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
- c) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- d) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale;
- e) i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data dell'evento calamitoso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1.
- 6. Fino al termine del periodo di sospensione definito dal comma 1, non sono computabili, ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati dall'evento calamitoso, sia da parte dei



datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

- 7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui al comma 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento calamitoso.
- 8. Le esenzioni previste dal comma 7 sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:
- a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei Comuni di cui al comma 1:
- b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei Comuni di cui al comma 1, dichiarati inagibili;
- 9. Le esenzioni previste dai commi 7 e 8 non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7 e 8 ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata delibera.
- 10. I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge



- 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.
- 11. Le disposizioni di cui al comma 10, limitatamente agli immobili ad uso produttivo, sono concesse nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
- 12. Con successive delibere del Consiglio dei Ministri possono essere individuati, sulla base delle Comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori Comuni colpiti dall'evento calamitoso, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal comma 1.
- 13. Agli oneri finanziari, derivanti dalle misure di cui ai commi precedenti, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

(Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi)

- 1. La ripresa della riscossione dei tributi sospesi di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge avviene in una unica soluzione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della sospensione. I soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 9 della presente legge.
- 2. La ripresa della riscossione delle ritenute sospese o differite, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi o oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
- 3. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui all'articolo 5, sono effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della sospensione.
- 4. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo



5, sono effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal termine del periodo di sospensione.

Articolo 7

(Sospensione dei termini)

- 1. Nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi sono, altresì, sospesi per il periodo di cui all'articolo 5, comma 1:
- a) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- b) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
- 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a quattro mesi.



dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1.

- 3. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 5, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo di sospensione.
- 4. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 5, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza di costruzioni ed edifici che ospitano luoghi di lavoro)

1. I requisiti di solidità e stabilità previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche relativi agli edifici ed alle costruzioni che ospitano luoghi di lavoro s'intendono riferiti ai requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.

Articolo 9

(Ristoro dei danni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina generale per il ristoro dei danni alle persone fisiche e ai beni privati in caso di calamità naturale, che preveda la concessione di contributi, sotto qualsiasi forma, per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo, per i servizi pubblici e privati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:



- a) disciplinare la concessione dei contributi per il ristoro del danno subito dai soggetti che svolgono attività economica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014:
- b) valutare l'effettiva sussistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa;
- c) quantificare del ristoro che tenga conto dei danni subiti dai beni materiali e della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, comprese le conseguenze economiche di una delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive danneggiate dall'evento calamitoso;
- d) calcolare i danni materiali sulla base dei costi di riparazione o sul valore economico che le attività danneggiate avevano prima della calamità, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- e) prevedere che l'ammontare dei contributi non può superare il totale dei danni, al netto di eventuali premi assicurativi ricevuti a fronte degli stessi;
- f) precisare che i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti, connessi alla calamità naturale, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- g) prevedere per i soggetti che svolgono attività economica, che l'esclusione da tassazione di cui alla lettera f) sia concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

(Finanziamenti agevolati)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle



finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 11

(Zona franca urbana)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina generale delle zone franche urbane nel territorio dei Comuni colpiti da calamità naturali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) la revisione e semplificazione del procedimento per l'istituzione della zona franca urbana e per la presentazione al Ministero dello sviluppo economico delle istanze di accesso ai benefici connessi;
- b) la definizione della tipologia delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le imprese e per i titolari di lavoro autonomo che svolgano o intendano svolgere la loro attività nella sede o nelle unità locali ubicate nelle zone franche urbane, tra le quali esenzioni dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale propria e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
- c) la previsione di specifici criteri per l'individuazione del campo di applicazione delle agevolazioni di cui alla lettera b), tenendo conto delle specificità economiche e territoriali delle zone colpite dalla calamità.
- 2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Articolo 12

(Misure a sostegno dei lavoratori)



- 1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dall'evento calamitoso è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori:
- a) del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento calamitoso, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni colpiti dal citato evento e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- b) di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento calamitoso.
- 2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giorni di retribuzione.
- 3. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento calamitoso, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti è riconosciuta, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014.
- 4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate dalle Regioni interessate, e riconosciute ed erogate dall'INPS.
- 5. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento calamitoso, sono esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, 25, 30 e 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.



- 6. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento calamitoso non sono conteggiati ai fini delle durate previste dagli articoli 4, 12 e 22 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
- 7. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento calamitoso, sono totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito - interventi di integrazione salariale)

1. Previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Regioni interessate, può essere concessa una proroga degli interventi di integrazione salariale previsti dal Decreto Legislativo n. 148/2015, qualora, al verificarsi di un evento calamitoso, il programma di cassa integrazione, di crisi o di riorganizzazione aziendale inizialmente avviato sia caratterizzato da interventi correttivi o investimenti complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel termine originariamente previsto.

Articolo 14

(Interventi per la ripresa economica e produttiva)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza, possono essere concesse le seguenti agevolazioni a favore delle imprese che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:
- a) finanziamenti agevolati a tasso zero, per il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni colpiti da calamità,



- a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro alle micro, piccole e medie imprese danneggiate, da rimborsare in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;
- b) finanziamenti agevolati a tasso zero, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni colpiti da calamità, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, alle micro, piccole e medie imprese nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, da rimborsare in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;
- c) finanziamenti di progetti di riconversione e riqualificazione industriale, per sostenere nuove iniziative produttive e percorsi di sviluppo economico nei territori dei Comuni colpiti da calamità, in base al regime di aiuto previsto per le aree industriali in crisi di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, a sostegno di investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;
- d) credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto di locazione finanziaria, riguardanti macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive operanti nei territori dei Comuni colpiti da calamità, nei limiti previsti e alle condizioni consentite dalla disciplina sugli aiuti di Stato, a strutture produttive già esistenti o di nuova localizzazione che vengono impiantate nel territorio, purché gli investimenti facciano parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 nella misura consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
- 2. Con successivi provvedimenti legislativi, tenuto conto anche della gravità dell'evento calamitoso e del suo impatto sul tessuto economicosociale, si provvede all'attivazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, all'individuazione delle relative coperture finanziarie e dei criteri e delle modalità di accesso alle misure medesime.